COMUNE DI MARTIGNANA DI PO

PROVINCIA DI CREMONA

ORDINANZA N. 3

Data ordinanza 24/03/2025

ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AL DI SOPRA DI N° 3 STALLI DI PARCHEGGIO SITI IN VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, DI FRONTE AL CIVICO N° 48, CAUSA PASSAGGIO VEICOLI IMPEGNATI NELL'ADIACENTE CANTIERE IN AREA PROTEZIONE CIVILE, A PARTIRE DAL GIORNO 26.03.2025 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI.

IL SINDACO

VISTA l'autorizzazione alla Provincia di Cremona per la realizzazione di un centro per la gestione logistica di Protezione Civile da realizzarsi presso l'area adibita a tale scopo sita in via Giusppe di Vittorio tra i civici n°86 e n° 56;

VISTA la richiesta di istituzione di divieto di sosta di cui al protocollo 1250 del 22.03.2025, pervenuta dallo studio Archidue – Guido Chiari Architetto Romano Ruggeri Architetto - con sede in Cremona in via Manini n° 6 – P.Iva 00827980194, negli stalli di parcheggio situati nei pressi del civico numero 48, per permettere la movimentazione in sicurezza dei veicoli/autoarticolati in transito per l'approvvigionamento del cantiere in esecuzione;

VISTA la necessità per permettere alla ditta affidataria delle opere, l'esecuzione di tali opere occupando per il transito i n° 3 stalli di cui sopra di fronte al civico n° 48;

CONSIDERATO che le opere sopra comunicate sono di intralcio alla libera circolazione sul tratto indicato della pubblica via Giuseppe di Vittorio;

CONDIDERATO che l'istituzione del divieto di sosta e fermata sui 3 stalli, non pregiudica la circolazione stradale di mezzi sulla stessa;

CONSIDERATO di dover mettere in sicurezza sia la viabilità che l'impresa appaltatrice;

CONSTATATO che le aree edili da delimitare occupano in parte la sede stradale ma non ne pregiudicano la viabilità ma solo la sosta e la fermata;

CONSIDERATO il sopraggiunto motivo di evitare il rischio di problematiche legate al traffico di passaggio;

VISTO l'art.7 del D.L. n. 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il relativo Regolamento di esecuzione al codice della strada;

VISTO l'art. 107 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO l'art. 21 comma 2 del codice della strada e l'art. 31 del Regolamento di esecuzione;

CONSIDERATO il sopraggiunto motivo di evitare il rischio di problematiche legate al traffico di passaggio;

ORDINA

L'ISTITUZIONE del divieto di sosta nei 3 stalli di parcheggio presenti in via Giuseppe di Vittorio in fregio al civico 48, per permettere il transito dei veicoli/ autoarticolati impegnati nelle lavorazioni del cantiere della Provincia di Cremona nei pressi di detti stalli, a partire dal giorno 26.03.2025 e fino al termine dei lavori

L'impresa esecutrice delle opere è obbligata:

- alla posa dei relativi cartelli stradali ed alla loro cura e manutenzione così come indicato nella presente ordinanza con adeguata segnalazione,

Del provvedimento in oggetto è data adeguata pubblicità mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione.

A norma dell'art. 8 della stessa legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sindaco dott. Gozzi Alessandro.

A norma dell'art. 3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del D. Lgs. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento approvato con DPR n. 495/1992

La Polizia Municipale in convenzione del Comune di Casalmaggiore e le Forze dell'ordine cui la presente è trasmessa per conoscenza sono incaricate di far osservare la presente ordinanza e vigilare sulla sua applicazione.

SI INFORMA

(ai sensi dell'art. 3,4° comma, della legge 241/1990)

Ai sensi dell'art.3-comma 4-della legge 241/90 n°241 avverso la presente ordinanza può essere predisposto ricorso gerarchico al Signor PREFETTO DI CREMONA o in via giurisdizionale al TAR di Brescia entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.